

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 26 MARZO 1976

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento intervengono il dottor Rinaldo Ossola, direttore generale della Banca d'Italia, il dottor Mario Ercolani, vice direttore generale e il dottor Carlo Santini, direttore dello stesso istituto; l'avvocato Pietro Battaglia, direttore dell'Ufficio italiano cambi, il dottor Antonio Manes e il dottor Mario Orazi, condirettori dello stesso istituto; il dottor Folloni, il signor Piatti, il dottor Mezzasalma, rappresentanti dell'Unione sindacale del personale direttivo delle banche d'interesse nazionale, il dottor Adolfo Pellegrini, segretario generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio, il dottor Luigi Bonezzi, capo dell'Ufficio relazioni internazionali del commercio estero della Unioncamere ed il dottor Rodolfo Declava, capo del Servizio commercio estero della Camera di commercio di Genova.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI ILLECITI VALUTARI. AUDIZIONE DI ESPERTI E RESPONSABILI DEL SETTORE VALUTARIO (Seguito e conclusione).

Il presidente Viviani dà lettura di un telegramma dell'Associazione sindacale FILCEA-CISNAL che chiede di essere ascoltata nell'indagine in corso. Ricorda che in merito a tale richiesta la Commissione ha già deliberato nella seduta antimeridiana di ieri.

Sono introdotti il dottor Rinaldo Ossola, direttore generale della Banca d'Italia, il dottor Mario Ercolani e il dottor Carlo Santini dello stesso istituto, nonché l'avvocato Pietro Battaglia, il dottor Antonio Manes e il dottor Mario Orazi, dell'UIC.

Prende la parola il dottor Rinaldo Ossola, direttore generale della Banca d'Italia.

Dopo aver preliminarmente illustrato il sistema della bilancia dei pagamenti italiana, chiarisce che la bilancia dei pagamenti valutaria (basata sui movimenti di valuta rilevati dall'UIC) aggiornata mensilmente, rileva i pagamenti e gli incassi in valuta avvenuti, mentre la bilancia dei pagamenti economica, compilata dalla Banca d'Italia ed approvata dal Comitato per la bilancia dei pagamenti su base annuale e trimestrale, differisce dalla prima perchè in essa vengono registrate le esportazioni e le importazioni di merci che varcano le frontiere doganali del Paese.

Formisce quindi dati sull'evoluzione della bilancia dei pagamenti dal dopoguerra ad oggi nel settore delle partite correnti, osservando che la crescente apertura verso l'estero dell'economia italiana è confermata dall'andamento del rapporto tra il totale delle esportazioni e delle importazioni di merci e servizi ed il prodotto nazionale lordo. Mentre fino al 1962 la nostra bilancia era caratterizzata da moderati avanzi e, dopo una negativa parentesi del 1963, da ampie eccedenze negli anni 1964-1972, l'evoluzione nell'ultimo triennio ha fatto registrare una inversione di tendenza, dovuta in particolare alle pesanti ripercussioni dell'aumento dei prezzi petroliferi.

Per quanto concerne i movimenti di capitali, ricorda che il volume delle operazioni finanziarie (e soprattutto le correnti in uscita) iniziarono ad assumere consistenza dopo l'introduzione della convertibilità esterna della lira (1958) e con l'affermarsi della liberalizzazione dei movimenti di capitale accelerata con l'adozione delle direttive della CEE negli anni '60-'63 e delle decisioni assunte in sede OCSE (il cosiddetto codice di liberalizzazione).

Riferendosi alle principali componenti alla base dell'evoluzione dei movimenti di capitali, traccia un quadro sintetico dell'andamento degli investimenti diretti e di portafoglio, sviluppatosi in relazione alla liberalizzazione valutaria e all'assetto di un mercato internazionale per varie ragioni ricettivo all'assorbimento di essi; dell'andamento dei prestiti, il cui sviluppo — a suo avviso — è da collegare con le esigenze di finanziamento degli scambi commerciali (in gran parte prestiti compensativi assunti all'estero da organismi italiani per iniziativa delle autorità ufficiali, volta a compensare il grave progressivo deterioramento della bilancia dei pagamenti); quindi dell'andamento dei crediti commerciali, la cui dinamica va anche ricollegata alle misure liberalizzatrici.

In merito ai movimenti non autorizzati di capitale, ricordato il movimento delle rimesse di banconote ed il divieto sancito nel 1972 di compiere operazioni di accreditalimento delle banconote italiane nei conti di capitale, si sofferma su alcune forme di di-

scriminazione fiscale, quali la cedolare secca addebitata ai non residenti e la cedolare di acconto a carico dei residenti relativamente al possesso di titoli azionari italiani, che favorirono ingenti deflussi di capitali mediante esportazioni clandestine di banconote con cui venne finanziato, sotto copertura estera, l'acquisto di titoli italiani.

Dopo aver accennato ad alcuni aspetti del mercato delle euro-obbligazioni, ricorda i provvedimenti presi allo scopo di frenare i deflussi illegali di capitali, quali l'accantonamento delle operazioni di accreditalimento presso la Banca d'Italia (1970) e l'inconvertibilità del biglietto italiano circolante all'estero (1972). Passa poi ad esaminare le voci della bilancia dei pagamenti valutaria sottoposte a rettifica, quali quella concernente i viaggi all'estero (al riguardo fa rilevare una notevole riduzione nel corso del 1975 dei deflussi clandestini attuati attraverso le assegnazioni di valuta per scopi turistici limitate dal maggio 1974 a lire 500 mila annue) e le rimesse degli emigrati (rilevando come la riduzione di esse vada ricollegata alle esportazioni clandestine di capitali).

Si sofferma quindi sulle cause dei movimenti di capitali, ricordando fra essi il finanziamento delle esportazioni e degli aiuti italiani all'estero, la differenza dei regimi fiscali nel mercato dei capitali in vigore nei vari Paesi, la diversità dei tassi d'interesse e di profitto esistenti, la forte incidenza dei movimenti a carattere speculativo e alcuni sfasamenti di natura commerciale. Riferendosi in particolare al fattore dei tassi d'interesse, e in generale alla remuneratività del capitale, ricorda come negli anni 1963-64 siano stati registrati in Italia afflussi netti di capitale, poichè i tassi d'interesse erano più alti che all'estero, mentre dal 1966 e in particolare dopo il 1969, in corrispondenza con l'impenata dei rendimenti sul mercato dell'euro-dollaro, si è creato un incentivo alle esportazioni di fondi.

In ordine all'esigenza del controllo sulla congruità dei prezzi conseguente al fenomeno dell'alterazione delle fatture nelle fasi dell'interscambio commerciale, fa presente che complesse ispezioni al livello di singolo prodotto non condurrebbero a stabilire la

congruità o meno di prezzi artificiosamente alterati di pochi punti percentuali, ma che, dato il volume dell'interscambio, potrebbero comunque aver consentito consistenti uscite di capitali. Ricorda a tale proposito che altri Paesi, i quali hanno registrato scompensi nei loro conti con l'estero dovuti ad alterazioni di fatture, hanno evitato di adoperare lo strumento per il controllo delle partite e delle merci, concentrando la loro attenzione sui controlli amministrativi concernenti i movimenti di capitali.

Sull'argomento fa presente che dalla seconda metà del 1972 sono stati decisi dalle autorità italiane vari provvedimenti di controllo, tra i quali si possono ricordare: l'inconvertibilità del biglietto già citata, il doppio mercato dei cambi (dal gennaio 1973 al marzo del '74), la modifica — in senso espansivo o riduttivo a seconda delle circostanze — dei termini entro i quali debbono essere regolati gli scambi di merci, il sistema dei depositi vincolati infruttiferi a fronte di investimenti all'estero e, infine, la riduzione a 15 giorni del termine di validità dei conti valutati. Si sofferma quindi in particolare sulle modalità di attuazione dei controlli, attualmente in vigore, nel campo dei capitali esteri, dei capitali italiani nelle varie forme di investimento, nei prestiti nel settore dei crediti commerciali e nei capitali bancari, ricordando a questo proposito che le banche italiane hanno l'obbligo di pareggiare giornalmente la posizione dei cambi e non possono assumere alcuna posizione creditoria verso l'estero.

Avviandosi alla conclusione, tiene a precisare che nella realtà economica di oggi il movimento dei capitali in entrata e in uscita alle frontiere non può non essere considerato un fatto positivo per l'economia di un Paese industrializzato, che soltanto in un assetto integrato può assicurare il benessere alla collettività. Tuttavia esistono dei limiti fisiologici che non debbono essere sorpassati; qualora lo fossero — e certamente gli investimenti a fine meramente speculativo ne rappresentano un esempio — occorre contrastare le tendenze e le scelte degli operatori economici. Pertanto esprime un giudizio sostanzialmente positivo sul decreto-

legge in materia di illeciti valutari, aggiungendo però che esso non riuscirà a raggiungere gli scopi che si prefigge se non sarà accompagnato da scelte responsabili di politica economica, che mirino soprattutto a diminuire la differenza fra i tassi di inflazione del nostro Paese e quelli degli altri partners commerciali dell'Italia, in genere minori della metà (e in alcuni casi di un terzo) rispetto al tasso di inflazione italiano. Fa quindi un cenno ai benefici effetti che possono derivare da una aumentata collaborazione con i Paesi esteri nel settore del mercato dei capitali.

Prende quindi la parola il dottor Mario Ercolani, vice direttore generale della Banca d'Italia, il quale fornisce delucidazioni sull'attività della Banca d'Italia nel settore valutario. Ricorda anzitutto i compiti di vigilanza ad essa affidati sia in via preventiva, in occasione del rilascio delle autorizzazioni prescritte dalla legge bancaria per l'assunzione di partecipazione di organismi esteri e l'erogazione di finanziamenti pluriennali in valuta, sia in sede ispettiva, mediante accertamenti specifici nel settore valutario, tanto di natura generale che settoriale. Precisa che le irregolarità valutarie rilevate in tali occasioni vengono segnalate al Cambital per il seguito di competenza (nel 1975 sono state effettuate 48 segnalazioni). Rileva che le inflazioni ricorrenti e di maggior rilevanza che hanno dato luogo a processi verbali sono state l'accettazione di garanzie estere senza l'autorizzazione, la mancata osservanza di pareggiare giornalmente la posizione in cambi e la concessione di scoperture nei conti di pertinenza estera. Accennato ad altre ulteriori attività ispettive espletate dall'istituto di emissione, cita le operazioni effettuate per conto di clientela, che risultano molto contenute rispetto a quelle svolte dalle aziende di credito autorizzate, anche per effetto di limitazioni derivanti da norme statutarie e regolamentari.

Ricorda quindi l'esercizio di altre funzioni attribuite dalle norme valutarie, quali la nomina di banche agenti in base al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 — precisando che tale qualifica viene riconosciuta prendendo in esame le necessità

delle zone in cui operano le aziende di credito interessate — ed i pareri formulati dalle competenti filiali della Banca d'Italia e dalla « vigilanza » sul conto delle aziende stesse.

Fra le altre funzioni attribuite, cita le concessioni per l'esercizio di attività di cambiavalute, le autorizzazioni per le esecuzioni di pagamenti a mezzo vaglia postali internazionali per importi superiori a 1 milione di lire e il cambio in altri tagli delle banconote italiane. Conclude affermando che vengono inoltre eseguiti per conto dell'UIC interventi sul mercato dei cambi aventi lo scopo di contrastare movimenti speculativi, di assicurare l'ordinato svolgimento delle transazioni e di regolare l'andamento del cambio.

Interviene quindi l'avvocato Pietro Battaglia, direttore dell'Ufficio italiano cambi, che esordisce affermando di voler fornire alla Commissione un contributo di conoscenza dei meccanismi relativi ai controlli valutari e dell'organizzazione del Cambital.

Ricordato che negli anni '55 e '56 è stata riordinata la legislazione valutaria italiana, precisa che il decreto-legge n. 476 del 1956, nel suo articolo 2, fa divieto ai residenti di compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni tra essi e i non residenti, se non in base ad autorizzazione ministeriale. Pertanto è in concreto il sistema delle autorizzazioni — che egli sostiene dover essere flessibile per seguire l'evolversi della situazione congiunturale nel tempo — a determinare la disciplina valutaria. Riferendosi all'articolo 1 del decreto-legge sugli illeciti valutari che cita appunto tali autorizzazioni, precisa che esse sono sia di natura generale (oscillando in tal caso tra la forma dell'atto amministrativo di autorizzazione e la forma del potere regolamentare) e aventi lo scopo di rimuovere l'ostacolo del divieto generale sopra citato per alcuni generi di operazioni valutarie, sia di natura particolare, aventi cioè per oggetto singole operazioni. Cita quindi l'articolo 13 del decreto-legge, osservando che il Cambital deriva direttamente dai Ministeri competenti il potere di concedere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Illustra poi le strutture organizzative dell'UIC, istituito nel 1945 per far fronte a compiti assai minori di quelli che una economia

fortemente integrata ed un regime di crescente liberalizzazione gli sono venuti attribuendo nel corso del tempo. Afferma di poter dichiarare che la struttura organizzativa dell'Ufficio è certamente inadeguata ai compiti sempre crescenti che esso deve disimpegnare. Infatti oltre a svolgere funzioni di polizia valutaria, il Cambital fornisce in regime di monopolio — tutti i dati statistici relativi ai fenomeni valutari, impegnando per questa funzione un terzo del suo organico, che ammonta a circa 850 persone. Cita quindi altri generi di operazioni che l'UIC è chiamato a compiere e che appesantiscono ulteriormente lo svolgimento del lavoro, che ritiene sproporzionato rispetto alla struttura dell'ente tanto da affermare che esso si trova ai limiti di una rottura per la discrasia tra l'esilità dell'organizzazione e la complessità delle funzioni. Nel respingere gli attacchi critici rivolti dalla stampa all'operato del CAMBITAL, suggerisce l'adozione di provvedimenti intesi a rivedere la legge istitutiva e ad assicurare un ammodernamento della struttura organizzativa nonché un aumento del personale sottolineando che tali provvedimenti dovrebbero essere improntati a quei criteri di agilità e di flessibilità che caratterizzano il funzionamento dell'UIC.

Per quanto riguarda in particolare le attività preventive di controllo, crede di individuare, negli istituti di credito gli organi adatti a collaborare in materia, ma fa presente che l'emanazione del decreto-legge n. 31 ha creato un'atmosfera di timore nelle banche che tendono, al contrario, a riversare sull'UIC i controlli loro devoluti, onde non esporsi alle gravi conseguenze penali previste. Passa quindi ad esaminare la funzione ispettiva dell'Ufficio suggerendo che, anche in occasione della conversione del decreto, potrebbe considerarsi l'opportunità di conferire all'UIC un potere di indagine diretta sulle banche, evitando l'intermediazione della Banca d'Italia che, malgrado fornisca in questo settore una collaborazione che definisce preziosa, rappresenta pur sempre un elemento di complicazione nell'esercizio delle ispezioni.

Passando ad alcune considerazioni concernenti il merito del decreto-legge, dichiara di ritenere che esso rappresenti un fattore positivo nella lotta contro il fenomeno

della fuga dei capitali, ma certo non risolutivo se non accompagnato da provvedimenti di natura economica che inducano gli operatori a ritenere maggiormente remunerativi gli impieghi di capitale in Italia. Osserva che il decreto-legge, con le conseguenze penali che prevede, incide in modo notevole sulla organizzazione del sistema valutario: cita ad esempio le segnalazioni annuali delle banche relative alle infrazioni valutarie (circa 700 mila) che l'UIC dovrà esaminare a pena di gravi violazioni della legge penale.

Considerando che talora le infrazioni segnalate dalle banche si risolvono in movimenti di valuta di modestissima entità, suggerisce alla Commissione di prendere in esame l'opportunità di depenalizzare violazioni al di sotto di un valore economico modesto; di esplicitare l'inesistenza del cumulo delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione del '38 con le nuove sanzioni penali e di vagliare l'opportunità di introdurre un obbligo di denuncia per chi si trovi nelle condizioni previste dal decreto a seguito di operazioni valutarie portate a termine prima dell'entrata in vigore dello stesso. Ritiene che molti operatori sarebbero indotti a regolarizzare la propria posizione, cosa che consentirebbe un ritorno di capitali nel Paese. Fa da ultimo un cenno alla normativa che regola le ispezioni dei funzionari della Banca d'Italia (articolo 10 della legge 12 marzo 1936), osservando che essa prevede l'obbligo di riferire le infrazioni accertate — anche quelle che costituiscono reati — al Governatore della Banca d'Italia, al quale spetta di riferire in merito all'autorità giudiziaria. Osservato come la disciplina in vigore per le ispezioni dell'UIC preveda l'obbligo di riferire direttamente all'autorità giudiziaria le infrazioni accertate, auspica, concludendo, che ad una identità di funzioni ispettive possa, in futuro, corrispondere una omogeneità di regolamentazione.

Quindi i rappresentanti della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi rispondono a domande loro rivolte dai senatori Boldrini, Lugnano, De Carolis e Filetti oltre che dal presidente Viviani.

Il dottor Ossola, rispondendo al senatore Boldrini in merito ai controlli da introdurre per evitare quelle esportazioni di valuta

che avvengono attraverso operazioni formalmente regolari, premessa l'importanza — anche a tal fine — di una più perfezionata legislazione fiscale e di controlli tributari col metodo del campione, rileva che per quanto riguarda le sovrapproduzioni e le sottoproduzioni di operazioni di *import-export*, esse si rivelano convenienti — ai fini di una fraudolenta costituzione di disponibilità valutarie all'estero — solo ove la differenza tra cambio ufficiale e cambio parallelo sia remunerativa a confronto del maggior esborso causato agli operatori dall'aumento dell'incidenza dell'IVA su tali operazioni. Per quanto riguarda l'utilizzo dei cosiddetti « fondi neri » costituiti da banche, essi — egli dice — appaiono alla luce quando vengono utilizzati per acquisto di valuta sul mercato ufficiale dei cambi; la costituzione infine di *holdings* bancarie all'estero è soggetta all'autorizzazione, che porta come condizione l'obbligo per l'istituto di credito di documentare le operazioni da tali *holdings* svolte. Esprime infine l'avviso dell'opportunità di un maggior controllo valutario — a campione — sui viaggiatori in entrata e in uscita dal Paese.

Sempre in risposta allo stesso quesito, l'avvocato Battaglia rileva che il decreto-legge da convertire colpisce anche le operazioni che sotto la copertura di una autorizzazione formalmente regolare mirano a costituire una disponibilità valutaria all'estero, in quanto con tale costituzione si concretizza l'atto illecito, restando peraltro l'autorizzazione estranea al sindacato penale, salvo ove possa configurarsi l'ipotesi di un concorso nel reato.

Il dottor Ercolani poi — rilevato che il decreto-legge ha già ottenuto effetti positivi, come si può evincere dall'avvenuto dimezzamento dello sconto fra il livello dei cambi al mercato ufficiale e quelli al mercato « nero » — afferma che le norme valutarie (pareggiamento giornaliero della posizione dei cambi, osservanza del *plafond* entro il quale compiere le operazioni a termine) impediscono alle banche di trasferire valuta all'estero: le inosservanze di tali norme possono essere contestate nel corso delle ispezioni.

Infine il dottor Orazi, dopo aver affermato che le banche di regola osservano l'obbligo del pareggiamento delle posizioni in cambi, per quanto riguarda la costituzione di « *holdings* » all'estero dichiara che le loro attività continuano ad essere seguite, come si evince dai dati sull'ammontare degli investimenti italiani all'estero; le « *holdings* » che svolgono attività di intermediazione sono spesso costituite in base a obblighi imposti dai Paesi esteri nei quali si lavora (e in tal caso si deve controllare che i lavori, per cui tale attività di intermediazione obbligatoria è svolta, comportino — se hanno risultati vantaggiosi — un vantaggio valutario per l'Italia), mentre per quanto riguarda la fittizia interposizione di società costituite all'estero nelle operazioni di *export-import* italiane — attività cui si riferiva in particolare il senatore Boldrini — l'esportazione di valuta, se non si configura come infedele fatturazione della merce, può avvenire a titolo di commissione o provvigione, voce questa — egli dice — che non costituisce certo uno dei maggiori canali dell'esportazione valutaria e che senz'altro è inferiore all'esportazione di capitali conseguente all'effettuazione di lavori all'estero.

Dopo aver sottolineato che le autorizzazioni di carattere generale sono collegate alla crescente partecipazione dell'Italia a organismi internazionali che si pongono come fine il raggiungimento di una integrazione economica e finanziaria, rileva che la fuga di capitali attraverso il metodo della infedele fatturazione del valore della merce, per essere conveniente, deve avvenire nei rapporti con Paesi che abbiano disposizioni valutarie meno rigide di quelle esistenti in Italia.

Rispondendo quindi al senatore Lugnano, il dottor Ossola afferma che le banche non possono effettivamente effettuare il controllo di congruità dei prezzi nelle fatture delle merci scambiate sul mercato internazionale; ritiene peraltro difficile individuare quale organismo potrebbe svolgere tali compiti, condividendo le perplessità — espresse dal senatore Lugnano nel suo quesito — circa l'affidamento di essi alle Camere di commercio.

Tale controllo — afferma successivamente l'avvocato Battaglia — presenta obiettive difficoltà per chiunque sia chiamato ad esercitarlo; a suo avviso esso potrebbe essere svolto dall'amministrazione doganale; ove ciò non fosse possibile, si dovrebbe creare *ex novo* una struttura apposita. Anche il dottor Ercolani e il dottor Manes condividono l'ipotesi di affidare il controllo di congruità agli uffici doganali, che potrebbero svolgerlo, peraltro, solo con il metodo del campione.

Successivamente l'avvocato Battaglia dichiara — in relazione a un quesito posto dal senatore De Carolis — di ritenere inopportuno attribuire ai funzionari dell'Ufficio dei cambi le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, mentre sarebbe bene — senza dar loro questa qualifica — estendere i poteri dei suddetti funzionari in materia ed anche della Guardia di finanza, della cui collaborazione i primi si avvalgono.

In merito all'ammontare dei capitali esportati e al diverso peso percentuale delle varie forme attraverso cui si è effettuata la fuga il dottor Ossola — rispondendo al senatore De Carolis — si riferisce alle tabelle da lui prodotte alla Commissione per quanto riguarda i dati relativi al turismo e alle rimesse degli emigrati, mentre afferma che è allo studio l'adozione di idonei sistemi di depurazione delle altre serie di dati: non può pertanto quantificare con sufficiente esattezza l'ammontare dei capitali esportati. Sull'argomento il dottor Ercolani aggiunge che le voci relative al detto ammontare non sono attendibili e rischiano di costituire un incentivo alle esportazioni, mentre il dottor Manes sottolinea l'opportunità che il controllo avvenga su tutti i possibili canali, essendo essi alternativi.

Il dottor Orazi — rispondendo al senatore De Carolis e al presidente Viviani — afferma che l'Ufficio dei cambi procede già alla schedatura degli operatori commerciali (con esclusione degli occasionali) giovandosi del centro elettronico della Banca d'Italia, liberamente utilizzato, come sottolinea l'avvocato Battaglia, compatibilmente con le concorrenti esigenze della banca stessa; al fine di completare e facilitare la schedatura stessa — rileva il dottor Manes — sarà utile l'attri-

buzione ad ogni ditta del numero di codice fiscale.

L'avvocato Battaglia precisa quindi al senatore Filetti il suo pensiero in merito alla depenalizzazione — da lui proposta — dei reati valutari di cui al primo comma dell'articolo 1, quando le infrazioni non superino un certo ammontare. Successivamente lo stesso avvocato Battaglia e i dottori Manes e Orazi — rispondendo ancora al senatore Filetti — espongono i modi con cui viene controllato che la destinazione della valuta esportata corrisponda allo scopo per cui è stata ottenuta l'autorizzazione.

Dopo che il dottor Ossola, rispondendo ad un quesito del presidente Viviani circa la collaborazione delle autorità straniere alla repressione dei reati valutari di cui si discute, ha dichiarato che la possibilità di tale collaborazione in alcuni casi è attualmente allo studio, l'avvocato Battaglia, in risposta ad un quesito del senatore Sabadini (che sottolinea l'esigenza di un controllo contestuale, e non solo *ex post* delle operazioni commerciali con l'estero, al fine di combattere la fuga dei capitali ed esterna dubbi circa l'opportunità dell'attuale decentramento dei controlli da parte delle banche agenti) afferma che non è possibile per l'Ufficio dei cambi interferire sull'organizzazione delle banche agenti, rilevando poi come tali banche svolgono un controllo contestuale, ma solo nei limiti della conformità formale, delle operazioni di commercio internazionale.

In merito il dottor Ossola rileva come un effettivo controllo contestuale potrebbe essere effettuato, ma esso comporterebbe un prezzo troppo alto per il Paese, paralizzandone i rapporti internazionali. Infine, in riferimento ad un ultimo quesito del senatore Sabadini, l'avvocato Battaglia sottolinea come la non veridicità della documentazione dell'operatore commerciale può essere penalmente colpita, configurandola come reato di falso.

Il presidente Viviani congeda quindi i rappresentanti della Banca d'Italia e quelli dell'Ufficio italiano cambi, ringraziandoli del contributo recato ai lavori della Commissione.

Sono successivamente introdotti il dottor Folloni, il signor Piatti e il dottor Mezzasalma, che vengono ascoltati dalla Commissione in rappresentanza dell'Unione sindacale del personale direttivo delle banche d'interesse nazionale.

Il dottor Folloni espone la richiesta, avanzata dall'Associazione sopraddetta di modificare l'articolo 3 del decreto-legge da convertire, di modo che non cada sotto la sanzione penale ogni possibile errore commesso in materia valutaria dai funzionari di banca, ma solo quelle infrazioni che siano compiute dolosamente.

Rispondendo quindi al senatore De Carolis, afferma che l'accertamento della congruità del prezzo delle merci interscambiate — ad avviso della Unione sindacale — affidato agli uffici doganali che potrebbero procedere ad indagini « per campione »: ove l'amministrazione finanziaria non potesse sopportare questi nuovi compiti, sarebbe allora necessario istituire nuovi appositi organismi.

Dopo che il senatore Sabadini ha rilevato come il problema della responsabilità penale dei funzionari di banca sia ben presente alla Commissione, il presidente Viviani, nel congedare il dottor Folloni, il signor Piatti e il dottor Mezzasalma, assicura che la Commissione valuterà con attenzione i problemi trattati nei loro interventi.

Sono quindi introdotti, in rappresentanza della Unione italiana delle Camere di commercio, il dottor Adolfo Pellegrini, segretario generale del predetto organismo, il dottor Luigi Bonezzi, capo dell'Ufficio relazioni internazionali del commercio estero dell'Unioncamere e il dottor Rodolfo Decleva, capo del Servizio commercio estero della Camera di commercio di Genova.

Il dottor Pellegrini premette che gli operatori economici italiani incontrano, nei rapporti commerciali che vengono esplicati in Paesi esteri, condizioni e legislazioni assai diverse, connesse con la situazione dei vari Paesi molti dei quali conducono politiche protettive nei riguardi delle industrie locali. Dopo aver ricordato casi di dazi doganali che vanno oltre il 200 per cento del valore della

merce e le agevolazioni non solo di carattere fiscale, ma soprattutto creditizio di cui godono le industrie di altri Paesi, l'oratore osserva che tutto ciò determina talora la necessità per le ditte nazionali di fatturare non solo il puro valore della merce, ma anche quello di montaggi, impianti e operazioni varie espletati all'estero, e spinge nel contempo le ditte straniere ad esporre valori di merce più bassi del reale per limitare gli inconvenienti dell'esborso nei Paesi di origine di dazi doganali fortemente protettivi. Si verifica in tal modo il fenomeno delle doppie fatturazioni ed è difficile distinguere la parte del fenomeno stesso che dipende invece da attività ispirate solamente ad intenti di frode valutaria.

D'altro canto, prosegue l'oratore, il fenomeno della doppia fatturazione, nella misura in cui si è rivolto a favorire l'esportazione italiana all'estero, non è stato fino ad oggi visto dalle Camere di commercio come un fatto negativo. Le Camere di commercio ispirano, in effetti, il loro atteggiamento professionale ad uno spirito commerciale inteso a porre in essere sempre condizioni di sostegno per la vendita di merce, di macchinari e per l'introduzione di tecnologie italiane in altri Paesi.

Soffermandosi successivamente sulla proposta, emersa durante il corso dell'indagine conoscitiva, di attribuire in via generale alle Camere di commercio la competenza in ordine alle valutazioni di congruità sui prezzi esposti in fattura, con conseguente responsabilizzazione penale dei funzionari preposti alle valutazioni stesse, il dottor Pellegrini sottolinea alcuni limiti che dovrebbe, a suo avviso, incontrare l'attribuzione predetta.

A parte la generale difficoltà della rilevazione dei prezzi per merci il cui valore esposto varia da momento a momento e spesso da operatore a operatore, particolarmente per quelle non prodotte *in loco* o che comunque non costituiscono oggetto di contrattazione molteplice nella singola piazza nonché per i prodotti di importazione, l'oratore sottolinea l'esigenza di integrare l'accertamento di congruità del prezzo con quello sulla natura merceologica ad opera degli uffici doganali,

attribuendo responsabilità esclusive agli operatori commerciali per la difformità tra descrizione della merce e sua natura reale. Si tratterebbe, in definitiva, di escludere la competenza in materia di prodotti importati (secondo le disposizioni doganali vigenti) e di limitarla, per i prodotti esportati, a quelli oggetto di rilevazione a mezzo di apposite commissioni o direttamente mediante gli uffici camerale; e per tutti i casi in cui non esistano documentazioni obiettive sui prezzi, da valere quale termine di riferimento per la dichiarazione di congruità da parte delle Camere di commercio, la responsabilità dei funzionari camerale dovrebbe essere limitata all'autenticazione della firma dell'esportatore, che dichiara, sotto la propria responsabilità, la rispondenza al vero dei prezzi esposti in fattura.

Il dottor Pellegrini conclude affermando che, in ogni caso, l'attribuzione della competenza in questione alle Camere di commercio comporterebbe il potenziamento degli uffici, con oneri finanziari ai quali sarebbe necessario assicurare la copertura.

Interviene quindi brevemente il dottor Deleva che, dopo aver fatto riferimento alla sua esperienza di dirigente della Camera di commercio di Genova, ribadisce le difficoltà di operare valutazioni di congruità corrispondenti sempre al vero, stante le numerose variabili e condizioni che sul mercato libero determinano il prezzo dei prodotti. Concludendo, l'oratore afferma che fino ad oggi i funzionari delle Camere di commercio hanno operato, nel particolare settore, con il massimo rigore. Il presidente Viviani ringrazia i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio e dichiara conclusa l'indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, martedì 30 marzo, alle ore 10 e alle ore 16, e mercoledì 31 marzo, alle ore 10.

La seduta termina alle ore 14,25.

MARTEDÌ 30 MARZO 1976

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente

VIVIANI

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio, il Ministro delle finanze Stammati ed i Sottosegretari di Stato per le finanze Pandolfi, per il tesoro Fabbri e per il commercio con l'estero Senese.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti valutari** » (2323), di iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri (*Fatto proprio dal Gruppo del partito socialista italiano, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento*);

« **Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie** » (2455).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Viviani comunica che la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA) ha manifestato, successivamente alla conclusione dell'indagine conoscitiva sugli illeciti valutari, il desiderio di essere ascoltata dalla Commissione. Non è stato pertanto possibile accogliere tale richiesta.

Dà inoltre comunicazione di un telegramma della FILCEA-CISNAL con il quale l'organizzazione sindacale eleva una protesta contro la decisione della Commissione, che non ha accolto la richiesta avanzata dall'organizzazione stessa di essere ascoltata in sede di indagine conoscitiva.

Prende la parola il senatore Mariani che, si sofferma a valutare le conclusioni dell'indagine conoscitiva, che definisce sconfortanti.

A suo avviso sembra ormai accertato che il sistema bancario non è in grado di esercitare efficacemente i controlli ad esso devoluti e pertanto anche il decreto-legge in

esame perde di incisività sul piano dell'azione concreta. Ricordati quindi gli svariati sistemi che permettono ai capitali di trovare rifugio all'estero, esprime anche talune perplessità sulla proposta di istituire un nucleo di polizia valutaria e conclude osservando che una legislazione valutaria eccessivamente rigorosa rischia di danneggiare la fluidità degli scambi commerciali dell'Italia.

Quindi il senatore Licini afferma di non condividere le pessimistiche valutazioni del precedente oratore, pur riconoscendo che la notevole estensione della materia valutaria pone delle serie difficoltà per raggiungere una regolamentazione organica di essa. Ricordata la disponibilità del Governo a disciplinare in un prossimo futuro la complessa materia delle autorizzazioni, ritiene che il decreto-legge ora in conversione contenga un nucleo positivo e possa essere quindi positivamente emendato.

Prende successivamente la parola il senatore De Carolis, relatore alla Commissione, che tiene a sottolineare anzitutto come i provvedimenti in titolo abbiano suscitato da parte delle varie parti politiche un largo e quasi unanime consenso, almeno nelle loro linee generali.

Si sofferma quindi ampiamente sui risultati emersi dall'indagine conoscitiva, osservando che essa è stata utile ad individuare i canali mediante i quali si realizza la fuga dei capitali e, conseguentemente, a fornire al Governo ed al Parlamento la premessa conoscitiva necessaria per gli opportuni miglioramenti da apportare ai due disegni di legge.

Dopo essersi dichiarato nè ottimista nè eccessivamente pessimista sull'efficacia del decreto-legge e sulla sua capacità di frenare la fuga dei capitali, esamina gli aspetti emersi dall'indagine e le varie proposte che gli esperti ascoltati hanno formulato. In particolare — per quanto concerne l'articolo 1 — ricorda come occorra esplicitare che le fattispecie previste ai primi due commi comprendono anche i casi di autorizzazioni ottenute indebitamente; osserva come sia inoltre opportuno prevedere una depenalizzazione per le infrazioni valutarie di modesta en-

tità. Dopo essersi soffermato su alcuni aspetti concernenti la modalità delle ispezioni, la riorganizzazione del Cambital ed il trattamento da riservare alle infrazioni valutarie antecedenti all'entrata in vigore del decreto-legge, ricorda il suggerimento di affidare alle Camere di commercio il compito di apporre il visto sulla congruità nel prezzo dichiarato dagli operatori al valore della merce, rilevando che l'Unioncamere ha già assicurato in proposito la propria disponibilità per quanto concerne il flusso delle esportazioni di merci periodicamente quotate con un listino ufficiale dei prezzi. Accennato alle difficoltà di operare i controlli fuori dagli spazi doganali, come prevede l'articolo 6 del decreto-legge, conclude invitando il Governo a riordinare, disciplinandola in modo organico, la complessa materia degli illeciti valutari, caratterizzata da un congerie di norme di difficile consultazione da parte degli stessi operatori.

Il senatore Petrella, a nome del Gruppo comunista, illustra quindi un ordine del giorno che, tenuti presenti i risultati dell'indagine conoscitiva e ritenuto che le norme penali contenute nel decreto-legge non sono da sole sufficienti a stroncare il grave fenomeno delle fughe dei capitali all'estero se ad esse non si accompagni una più incisiva azione preventiva ed ispettiva ed un potenziamento degli organi di vigilanza e di controllo, impegna il Governo a coordinare l'azione tra i vari organi ed enti che operano in materia valutaria, definendo altresì i requisiti essenziali che debbono possedere gli istituti di credito che fungono da banche agenti nell'interscambio con l'estero; ad operare un potenziamento dell'UIC, in modo che le ispezioni da questo operate portino al compimento di controlli accurati sui principali operatori con l'estero, quanto meno con il sistema dell'indagine per campione, specie per quanto riguarda i loro rapporti con le società finanziarie estere collegate, menzionando l'opportunità di istituire un'anagrafe degli operatori con l'estero; a dare infine opportune disposizioni affinché siano revocate le autorizzazioni alle banche agenti o alle loro filiali che, per disor-

ganizzazione o connivenza, abbiano comunque agevolato frodi valutarie.

Dopo che il relatore De Carolis, i ministri Bonifacio e Stammati ed il sottosegretario Fabbri si sono dichiarati favorevoli al contenuto dell'ordine del giorno, la Commissione lo fa proprio, dando mandato al relatore di presentarlo all'Assemblea.

Si apre quindi un ampio dibattito sugli emendamenti presentati all'articolo 1 del decreto-legge, al quale partecipano i ministri Bonifacio e Stammati ed i senatori Petrella, Lisi, Filetti, Mariani, Martinazzoli e Follieri.

Risultano accolti due emendamenti presentati dal Governo, con il parere favorevole del relatore, volti ad inserire al primo ed al secondo comma dell'articolo 1 del decreto, dopo le parole « senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria » le parole « ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta ».

Successivamente il presidente Viviani, per dar modo alla Commissione e al Governo di esaminare i numerosi emendamenti presentati, sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, viene ripresa alle ore 12,45).

La Commissione accoglie un ulteriore emendamento presentato dal Governo, con il parere favorevole del relatore, tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto, la norma secondo la quale chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro 30 giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente.

In seguito la Commissione accoglie un emendamento proposto dal senatore Petrella con il parere favorevole del Governo e del relatore, volto a sopprimere la parola « esportati » al terzo comma dell'articolo 1 del decreto. Inoltre la Commissione accoglie un altro emendamento proposto dal Governo con il parere favorevole del relatore, nel testo risultato dall'accoglimento di un subemendamento presentato dal senatore Petrella, che inserisce alla fine dell'articolo 1

una norma, secondo la quale se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità o attività costituita all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 2 viene accolto senza emendamenti e sull'articolo 3 si apre un'ampia discussione alla quale partecipano i ministri Bonifacio e Stammati ed i senatori Filetti, Petrella, Licini, Lisi, Boldrini, Follieri, Sabadini e Martinazzoli. In particolare, dopo che i senatori Filetti, Petrella e Licini hanno illustrato rispettivamente gli emendamenti e dopo alcune precisazioni del ministro Bonifacio, il ministro Stammati dà ragione di un emendamento (presentato dal Governo) volto ad aggiungere all'articolo 3 del decreto la norma secondo cui relativamente ai compiti attribuiti alle aziende ed istituti di credito in base alle disposizioni in vigore per il controllo dei prezzi delle merci esportate ed importate, sussiste violazione a norma dei commi precedenti esclusivamente nel caso di non conformità tra i dati indicati sui prescritti moduli valutari e quelli risultanti dai documenti negoziali. Inoltre il ministro Stammati esprime alcune perplessità sull'emendamento illustrato dal senatore Licini, volto a prevedere casi in cui l'istituto di emissione deve revocare per un periodo di tempo la delegazione già concessa alla banca che incorra in un certo numero di infrazioni valutarie.

Quindi il senatore Follieri rileva l'opportunità di modificare il contenuto dell'articolo 3, nel senso di colpire solamente i comportamenti dolosi ivi previsti; il senatore Martinazzoli, precisato che i confini disegnati dall'articolo 3 sono più ampi di quelli tracciati dall'articolo 1, si dichiara favorevole all'emendamento presentato dal Governo ed all'accoglimento dell'emendamento illustrato dal senatore Petrella, tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le parole: « purchè l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti all'articolo 1 ».

Dopo un intervento del senatore Sabadini il quale osserva, tra l'altro, come sarebbe opportuno sanzionare anche il comportamento degli operatori che compiono false attestazioni sottoposte al controllo delle banche per il rilascio del benestare, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 14.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

VIVIANI

Intervengono il Ministro delle finanze Stammati ed i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro e per le finanze Pandolfi.

La seduta ha inizio alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme per la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti valutari** » (2323), di iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri (*Fatto proprio dal Gruppo del partito socialista italiano, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento*).

« **Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie** » (2455).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente Viviani dà notizia di due emendamenti presentati dal senatore Follieri per sopprimere l'articolo 3 del decreto-legge o, subordinatamente, per modificarlo, trasformando in delitti i reati contravvenzionali in esso previsti al fine di dar luogo ad una responsabilità solo a titolo di dolo.

Il senatore Petrella, contrario agli emendamenti proposti dal senatore Follieri, illustra l'emendamento presentato nella seduta antimeridiana che condiziona la punibilità dei reati contravvenzionali di cui all'articolo 3 del decreto alla circostanza che l'azione o

l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1 del decreto medesimo.

Dopo interventi dei senatori Licini e Sabadini, i quali esprimono la preoccupazione che con l'accoglimento degli emendamenti all'articolo 3 presentati nella seduta antimeridiana dal Governo venga a indebolirsi gravemente l'attuale sistema di controlli incernierato sul benessere bancario, senza alcuna integrazione con altri tipi di controlli, nonché del relatore De Carolis — che richiama le difficoltà emerse in sede di indagine conoscitiva per l'attribuzione dei controlli di congruità alle Camere di commercio —, il senatore Petrella presenta un emendamento che, ripetendo sostanzialmente quanto contenuto nell'emendamento del senatore Licini, proposto nella seduta antimeridiana, prevede la facoltà del Ministro del tesoro di sostituirsi eventualmente alla Banca d'Italia nel disporre la sospensione o la revoca delle delegazioni concesse alle singole banche dalla Banca d'Italia per l'esercizio delle sue funzioni.

Dopo che il presidente Viviani ha dichiarato decaduti gli emendamenti presentati dal senatore Follieri, stante l'assenza del proponente, impegnato in una riunione del Gruppo democristiano, la Commissione respinge un emendamento dei senatori Mariani e Filletti, tendente a limitare all'ipotesi colposa la previsione di cui al primo comma dell'articolo 3.

Accolto successivamente l'emendamento del senatore Petrella presentato nella seduta antimeridiana, la Commissione respinge lo emendamento del senatore Licini (al quale si era dichiarato contrario il senatore Martinazzoli) ed approva invece l'emendamento simile del senatore Petrella che ha il contenuto prima indicato. A questo emendamento avevano preannunciato voto favorevole i senatori Licini e Martinazzoli.

Quindi la Commissione respinge un emendamento aggiuntivo presentato dal Governo volto a prevedere che relativamente ai compiti attribuiti alle aziende ed istituti di credito in base alle disposizioni in vigore per il controllo dei prezzi delle merci esportate ed importate, sussiste violazione a norma dei

commi precedenti (dell'articolo 3) esclusivamente nel caso di non conformità tra i dati indicati sui prescritti moduli valutari e quelli risultanti dai documenti negoziali.

Sull'emendamento aveva espresso parere favorevole il relatore De Carolis che ne aveva consigliato l'accoglimento congiuntamente ad un altro emendamento governativo ad esso connesso. Contrari al suo accoglimento si erano dichiarati i senatori Rizzo e Boldrini, mentre il senatore Martinazzoli si era dichiarato favorevole.

Il presidente Viviani dichiara quindi concluso l'emendamento connesso sopra citato e ritiene altresì che non possa essere preso in considerazione un ordine del giorno prospettato dal senatore Sabadini, mirante ad impegnare il Governo a predisporre e presentare al Parlamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione il riordino amministrativo e legislativo dell'intera materia relativa alla regolamentazione valutaria di operazioni commerciali e finanziarie con l'estero, particolarmente per quanto riguarda il controllo della congruità dei prezzi. Infatti con la reiezione dell'emendamento governativo la Commissione aveva già espresso una valutazione in materia di controllo di congruità dei prezzi diversa da quella sottesa dall'ordine del giorno.

Quindi la Commissione accoglie un emendamento aggiuntivo all'articolo 3, presentato dal senatore Sabadini e volto a stabilire che l'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiara il vero, o prospetti il falso, è punito qualora il fatto non costituisca più grave reato con l'ammenda da lire 100 mila a un milione. Inoltre è stabilito che se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da 6 mesi ad un anno e dell'ammenda da lire 1 milione a 20 milioni (sull'emendamento il relatore aveva espresso parere contrario, mentre il Governo si era rimesso alla Commissione).

Quindi la Commissione, accantonato un emendamento presentato dal Governo, al fine di valutarlo successivamente come sepa-

rato articolo del disegno di legge di conversione, accoglie — con il parere favorevole del relatore e del Governo — l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 presentato dal senatore Petrella, volto a stabilire che la competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3. Lo stesso senatore Petrella propone un emendamento soppressivo delle ultime cinque parole dell'articolo 5; la Commissione, con il parere favorevole del relatore e del Governo, accoglie anche tale emendamento.

Quindi, per assenza del presentatore, il presidente Viviani dichiara decaduto un emendamento proposto dal senatore Licini e la Commissione accoglie altresì un emendamento presentato dal Governo, al quale il relatore aveva espresso parere favorevole volto a inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 del decreto-legge e teso a stabilire che il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che i poteri concessi alla Guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria. Il senatore Petrella dichiara di ritirare un emendamento analogo a quello sopra citato. Dopo che anche un emendamento presentato dal senatore Petrella viene accantonato per essere esaminato congiuntamente a quello precedentemente accantonato che era stato presentato dal Governo, la Commissione stabilisce di accantonare un altro emendamento presentato dal senatore Petrella, anch'esso da esaminare in sede di proposta di articoli aggiuntivi all'articolo di conversione del decreto-legge. Quindi la Commissione accoglie un emendamento sostitutivo dell'articolo 8 del decreto-legge, presentato dal Governo e con il parere favorevole del relatore. Esso prevede che ai fatti considerati come reato dalla presente legge si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti.

La Commissione passa ad esaminare un emendamento, precedentemente accantona-

to, presentato dal senatore Licini e volto a disciplinare le violazioni valutarie effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge e della relativa legge di conversione in esame. Anche il Governo presenta un emendamento volto a disciplinare la stessa materia. Sull'argomento si apre un ampio dibattito nel quale intervengono, oltre al senatore Licini, i senatori Martinazzoli, Agrimi, Mariani, Petrella, Lugnano, il sottosegretario Dell'Andro ed il relatore De Carolis. Il senatore Licini tiene a precisare che lo emendamento da lui presentato vuole impedire che le conseguenze di infrazioni anche gravi alla preesistente normativa valutaria, sottratte a qualsiasi sanzione penale, si protragano a danno del paese. In proposito specifica il contenuto del suo emendamento che prevede che chiunque alla data di entrata in vigore della legge abbia all'estero disponibilità valutarie o attività di qualsiasi genere illegittimamente costituite è tenuto a farne denuncia alla Banca d'Italia entro 60 giorni dal termine sopradetto. Si prevede inoltre che l'adempimento di tale obbligo comporta l'esenzione dalle sanzioni amministrative stabilite dalle norme vigenti in materia valutaria e che entro i successivi 180 giorni dalla denuncia il denunciante ha l'obbligo di riportare nello Stato tutti i beni oggetto della denuncia medesima o il loro corrispondente valore. La violazione degli obblighi previsti comporta la comminazione delle pene di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore Petrella osserva, anche in riferimento all'emendamento presentato dal Governo, come corrisponda ad un principio peregrino per uno Stato moderno il prevedere l'abbuono di ogni sanzione precedentemente stabilita allo scopo di recuperare somme di denaro che difficilmente rientrano nel Paese. Dopo una precisazione del sottosegretario Dell'Andro, che rileva come l'emendamento proposto dal Governo sia l'effetto del suggerimento avanzato dal senatore Licini sulla stessa materia e si dichiara comunque disposto a ritirare l'emendamento governativo qualora il senatore Licini addivenga al proposito di ritirare il proprio, prende la parola il senatore Lugnano,

che tiene a precisare come il senso dell'intervento dell'onorevole Petrella vada individuato nel suggerimento rivolto tanto al senatore Licini quanto al rappresentante del Governo di esaminare l'opportunità di ritirare il loro emendamento, onde evitare l'introduzione di una disciplina che costituirebbe un precedente non positivo in materia di sanatoria di infrazioni tanto alle leggi valutarie quanto agli altri settori dell'ordinamento.

Dopo un intervento del senatore De Carolis, che tiene a precisare come lo scopo degli emendamenti presentati vada comunque individuato in quello di colpire, nella misura in cui si traducono in comportamenti attuali, infrazioni valutarie precedentemente non sanzionate penalmente, anche al fine di evitare disparità di trattamento, la Commissione accoglie, con il parere favorevole del relatore, un testo che ricalca il tenore dell'emendamento governativo, modificato da due subemendamenti presentati dal senatore Licini, che prevede che chiunque si trovi nella condizione sopra descritta, è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, a fare una dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a fare rientrare i capitali, versando presso aziende o istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di fare entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dall'entrata in vigore della legge.

Quindi la Commissione accoglie un testo mirante ad inserire un articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione volto a prevedere in forma diretta i poteri di controllo dei funzionari del Cambital sulle aziende ed istituti di credito, come previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, conferendo ad essi la facoltà di riferire direttamente all'autorità giudiziaria in merito alle infrazioni accertate.

Successivamente la Commissione accoglie la formulazione di un altro articolo aggiuntivo precedentemente accantonato, presen-

tato dal senatore Petrella, volto a prevedere che il comando generale della Guardia di finanza, il Cambital e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro del tesoro entro il 31 gennaio successivo e quest'ultimo, sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse con le sue osservazioni al Parlamento, nei 30 giorni successivi.

La Commissione passa ad esaminare ulteriori articoli aggiuntivi al disegno di legge di conversione presentati dal Governo. Vengono accolti due articoli concernenti l'uno l'istituzione di un nucleo speciale di polizia valutaria e l'altro i poteri e le facoltà a questo conferiti.

Infine la Commissione affronta l'esame di un testo — anch'esso presentato dal Governo — che prevede la delega conferita al Governo medesimo di emanare decreti aventi valore di legge ordinaria volti a regolare le attribuzioni specifiche del sopraddetto nucleo, nonché un testo unico sulle disposizioni in materia valutaria. Sull'argomento si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori Agrimi, Sabadini, Mariami, Petrella, Giglia Tedesco e il sottosegretario Dell'Andro. Data l'ora tarda, il Presidente rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 20,50.

BILANCIO (5°)

MARTEDÌ 30 MARZO 1976

Presidenza del Presidente
CARON

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Andreotti ed il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carta.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

- « Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno » (2459);
- « Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 » (2398);
- « Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno » (1321), d'iniziativa dei senatori Pastorino ed altri;
- « Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno » (2089), d'iniziativa del senatore Cucinelli;
- « Norme sull'intervento nel Mezzogiorno » (2217), d'iniziativa dei senatori Colajanni ed altri;
- « Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2383), d'iniziativa dei senatori Sica ed altri;
- « Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno » (1136), d'iniziativa dei senatori Russo Arcangelo ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

Si prosegue nell'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il ministro Andreotti replica agli oratori intervenuti nella discussione generale. In linea preliminare l'oratore si dichiara d'accordo con un metodo di discussione inteso a concentrare il dibattito sui punti nodali della materia verificando, a fronte degli specifici emendamenti presentati dai Gruppi parlamentari, le possibili linee di convergenza. Dopo aver osservato che il disegno di legge n. 2398 rappresenta un serio tentativo di recepire gli elementi più qualificanti emersi nel corso del dibattito sul problema del rifinanziamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, sottolinea che, al momento, una preoccupazione essenziale è costituita dalla necessità di mantenere, anche con misure transitorie, un ritmo costante nei flussi aggiuntivi di spesa destinati al Mezzogiorno.

Passando ad esaminare le questioni emerse nel corso della discussione generale, in ordine al problema dei poteri della istituenda commissione parlamentare, di cui all'artico-

lo 2 del disegno di legge, l'oratore osserva che si tratta di una innovazione determinante attraverso la quale non si è inteso soltanto finalizzare il controllo parlamentare alla verifica dell'attuazione del programma quinquennale per il Mezzogiorno, previsto dall'articolo 1 del disegno di legge, ma, più in generale, si è voluto introdurre uno strumento idoneo a verificare la centralità del problema meridionale nel quadro globale di un rilancio di tutta la politica di programmazione. In questo senso l'oratore osserva che appare opportuno fissare con estrema chiarezza gli ambiti di responsabilità dell'esecutivo e del Parlamento, nella consapevolezza che il trasferimento alla Commissione parlamentare di poteri deliberativi in ordine alla definizione di specifici indirizzi di amministrazione attiva, induce a qualche perplessità dal punto di vista di un chiaro riparto di competenze tra esecutivo e Parlamento. Inoltre, a giudizio dell'oratore, la possibilità di un più incisivo collegamento tra la Commissione parlamentare e le pubbliche amministrazioni non dovrebbe ipotizzare nuove formule organizzative tali da scavalcare il ruolo del Ministro quale momento di collegamento politico tra il Parlamento e gli organi operativi della programmazione.

In ordine al problema della composizione dell'organo di rappresentanza permanente degli interessi delle Regioni meridionali, il Ministro del bilancio osserva che i Presidenti delle giunte — sulla base della normativa costituzionale — certamente rappresentano in modo unitario le Regioni; comunque anche per questo problema non appare impossibile trovare una formula conciliativa che lasci alle Regioni medesime la scelta circa la composizione delle rispettive rappresentanze in seno a tale organo.

Passando ad esaminare il tema del ruolo e delle funzioni della Cassa del Mezzogiorno, preliminarmente afferma che il disegno di legge governativo lascia impregiudicata la precedente normativa per quanto riguarda la scadenza al 1980 dell'attività della Cassa sono stati invece ora presentati una serie di emendamenti che prevedono trasformazioni strutturali al vertice di questo organismo e lasciano quindi intravedere la volontà di

stabilizzare nel tempo la sua operatività. In effetti, prosegue ancora il Ministro del bilancio, il Governo intendeva prevedere per la Cassa, nei limiti di tempo già precedentemente fissati, una duplice possibilità di azione: attuazione autonoma delle residue competenze in materia di progetti speciali; esercizio delle attribuzioni ad essa conferite per delega dalle Regioni; in questo senso il Governo aveva previsto l'inserimento nel Consiglio di amministrazione della Cassa di alcuni esperti qualificati designati dal Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali. Da alcune proposte avanzate dal Gruppo socialista emerge invece la linea di modificare ulteriormente questa struttura, riconducendo la Cassa sotto la diretta responsabilità del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Si tratta, prosegue l'oratore, di un problema aperto, in ordine al quale non esistono ricette precostituite aventi validità assoluta: appare però opportuno riflettere con estrema attenzione sulle possibili conseguenze di una tale modificazione che, se da un lato certamente semplificherebbe in ordine al rapporto organizzativo che lega la Cassa al Ministro, dall'altro metterebbe in forse l'ambito di autonomia operativa della Cassa stessa, eliminando ogni riferimento obiettivo ad un momento esterno di direttiva generale e di controllo che si è rivelato fin qui assai utile.

Su proposta del presidente Caron la seduta viene quindi brevemente sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18, viene ripresa alle ore 19,05).

Il ministro Andreotti, proseguendo nella sua replica, ricorda che la caratteristica peculiare dei progetti speciali era costituita — nelle intenzioni del legislatore — dalle loro dimensioni interregionali e dal carattere di strutture intersettoriali che impongono una visione di insieme nell'intervento straordinario. In realtà, prosegue l'oratore, se è vero che in un primo momento di applicazione della nuova normativa vi sono state alcune perplessità che hanno consentito l'avvio di iniziative non riconducibili ai caratteri specifici di questa forma d'intervento,

è altresì vero che, successivamente, i progetti speciali più significativi, messi a punto con la consultazione delle Regioni interessate (disinquinamento del golfo di Napoli, piani interregionali di irrigazione e forestazione, piano di riequilibrio delle attrezzature sportive) sembrano rispondere sostanzialmente alla natura peculiare di tale tipo di intervento. In questo senso — a giudizio dell'oratore — risulta confermata l'esigenza che i progetti speciali vengano gestiti direttamente dalla Cassa che, comunque, nella loro definizione progettuale terrà nel dovuto conto le proposte delle Regioni.

Passando ad esaminare la proposta, avanzata nel corso della discussione generale, di trasferire direttamente al bilancio degli enti locali i fondi destinati agli interventi di loro pertinenza, il Ministro, pur dichiarandosi d'accordo con l'obiettivo di fondo di promuovere la più ampia delega agli enti locali medesimi delle competenze regionali, osserva che non appare possibile prevedere una pura e semplice devoluzione dei fondi in questione al bilancio dei comuni, delle provincie e delle comunità montane in quanto per questa via si innesterebbero meccanismi e procedure di spesa estremamente complessi e lenti che, in qualche modo, finirebbero per vanificare uno dei pregi maggiori dell'intervento straordinario, rappresentato appunto dalla rapidità e dalla correttezza del flusso di spesa.

In ordine al tema degli incentivi, registra con soddisfazione il sostanziale accordo emerso nel corso della discussione generale sull'opportunità di ricondurre ad un quadro unitario ed organico gli attuali interventi legislativi, spesso disarticolati e quindi fonte di possibili dispersioni di risorse. Dopo essersi soffermato sul problema del tipo dei contributi alle nuove iniziative industriali — in conto interessi o in conto capitale — sottolineando che mentre i primi consentono una più lunga rateizzazione nel tempo degli oneri a carico del bilancio dello Stato, i secondi postulano la necessità di trovare forme di copertura concentrate in un numero più ristretto di esercizi e presentano rischi maggiori per quelle iniziative che prevedono investimenti diluiti in un arco di tempo piut-

tosto lungo, il Ministro si dichiara d'accordo con il criterio di favorire sostanzialmente le iniziative industriali piccole e medie, pur rilevando che non appare opportuno scoraggiare del tutto l'allocazione nel Mezzogiorno di alcune iniziative di grandi dimensioni, in vista della loro rilevante capacità di creare domanda indotta. Appare pertanto necessario, per i nuovi settori di intervento industriale, pensare a qualche forma di collegamento legislativo transitorio tra le misure all'esame e quelle in materia di politica industriale sulle quali il Parlamento dovrà successivamente concentrare la sua attenzione. In questo senso bisognerà attentamente valutare se è opportuno prevedere un sistema particolare di incentivi per tutte le industrie medie o piccole o, viceversa, fissare un quadro generale che preveda ipotesi di priorità per il Mezzogiorno.

In ordine al tema di un contributo decennale per la nuova occupazione, l'oratore, nel prendere atto che dalla discussione generale è emerso un orientamento sostanzialmente contrario a tale linea operativa, osserva che la proposta alternativa della fiscalizzazione ulteriore degli oneri sociali presuppone una attenta verifica quantitativa e qualitativa degli oneri aggiuntivi che si pongono a carico del bilancio dello Stato comparati ai possibili risultati positivi sul piano economico.

Svolgendo quindi alcune considerazioni sui risultati conseguiti attraverso il meccanismo della legge n. 623 del 1959, il Ministro rileva in generale che tale provvedimento, indubbiamente positivo nei suoi criteri ispiratori, ha posto poi alcuni problemi in fase applicativa, al momento della definizione delle dimensioni delle iniziative industriali da agevolare. Pertanto, sulla base della esperienza prodottasi, appare necessario rivedere alcuni criteri allo scopo di evitare conseguenze non desiderate. Si pone inoltre il preciso obiettivo di indicare nuovi assetti territoriali qualificati dove siano indicati con precisione le aree di intervento industriale e quelle di sviluppo turistico: in sostanza, prosegue l'oratore, si tratta di fare in modo che gli investimenti infrastrutturali vengano utilizzati al massimo grado, evitando

di promuoverne dei nuovi finalizzati al servizio di specifiche iniziative industriali.

Il Ministro avverte che nel corso dell'esame degli emendamenti si potrà valutare la opportunità di inserire nel testo del provvedimento l'ipotesi di un progetto speciale volto al potenziamento delle strutture tecnico-organizzative delle Regioni meridionali, come proposto dal Governo, ovvero di lasciare che esso sia predisposto in sede amministrativa.

Passando ad esaminare i problemi che si pongono alla Cassa nella fase transitoria, fornisce una serie di dati sulle pratiche pendenti. In particolare, osserva che per quanto riguarda i programmi già autorizzati e deliberati dal Consiglio d'amministrazione per i quali le relative opere sono già appaltate o in corso di appalto, si ha un flusso globale di spesa dell'ordine di 3.287 miliardi; per quanto riguarda invece i progetti che hanno già esaurito la fase dell'istruttoria tecnica, ma non sono stati ancora deliberati dal Consiglio d'amministrazione, l'ammontare globale è di 1.935 miliardi di lire a fronte di 6.350 progetti; per quanto riguarda, infine, le ipotesi d'intervento semplicemente autorizzate, ma per le quali l'istruttoria tecnica non si è ancora perfezionata, si hanno 3.360 progetti per un ammontare di spesa pari a 1.355 miliardi di lire. In questo senso, prosegue l'oratore, appare opportuno fissare preventivamente un *plafond* di spesa entro il quale questi progetti possono continuare ad essere gestiti dalla Cassa; la restante parte, invece, verrà trasferita alle Regioni, le quali comunque per delega potranno continuare ad avvalersi della Cassa stessa nella fase esecutiva: in questo modo sarà possibile restituire la Cassa alle sue funzioni originarie di progettazione dei grandi interventi, a carattere spiccatamente programmatico. Tale *plafond*, prosegue l'oratore, secondo l'opinione dei tecnici della Cassa potrebbe essere fissato tra i 1.500 e i 1.600 miliardi.

Concludendo, il ministro Andreotti, dopo aver risposto ad alcuni quesiti posti dal senatore Cifarelli, ribadisce che nella sua esposizione ha inteso soffermarsi essenzialmente sui punti centrali emersi dalla discussione generale e che nel corso dell'esame degli

articoli sarà possibile verificare ulteriori possibili momenti di convergenza.

Dopo che il presidente Caron ha rapidamente ricapitolato il calendario dei lavori concordato dalla Commissione, il relatore De Vito propone di spostare al pomeriggio di domani, alle ore 17, la seduta già fissata per le ore 10; in tal modo dovrebbe essere possibile agevolare l'avvio dell'esame degli articoli, dopo un primo confronto globale degli emendamenti fin qui presentati, che sono piuttosto numerosi, ed una verifica delle possibili convergenze.

Il presidente Caron, nel dichiararsi d'accordo con la proposta del relatore, fa presente l'opportunità di prevedere, se necessario, due sedute nella giornata di giovedì 1° aprile; comunque — osserva il Presidente — entro domani pomeriggio dovrebbe essere chiaro se si è realizzato in concreto l'accordo politico che consenta di rispettare il serrato *iter* dei lavori fissato dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Caron comunica che, facendosi interprete di una esigenza unanimemente emersa nel corso dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2473 (« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria »), ha prospettato al Presidente del Senato l'opportunità che l'esame del provvedimento stesso sia preceduto da una esposizione del Governo sui principi ed i criteri di politica economica generale seguiti nella messa a punto della manovra fiscale. La sede più opportuna per l'effettuazione di tale esposizione potrebbe essere quella di una seduta congiunta con la Commissione finanze e tesoro.

Il Presidente sottolinea, comunque, che tale richiesta non intende in alcun modo sollevare una questione di competenza, nè frapporre intralci ad una rapida conclusione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 46.

La seduta termina alle ore 20,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Germano, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Norme sulle assegnazioni di sede dei magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse da quelle di giustizia » (38), d'iniziativa del senatore Cifarelli (*alla 2^a Commissione*);

« Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno » (1136), d'iniziativa dei senatori Russo Arcangelo ed altri (*alla 5^a Commissione*);

« Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno » (2089), d'iniziativa del senatore Cucinelli (*alla 5^a Commissione*);

« Norme sull'intervento nel Mezzogiorno » (2217), d'iniziativa dei senatori Colajanni ed altri (*alla 5^a Commissione*);

« Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (2383), d'iniziativa dei senatori Sica ed altri (*alla 5^a Commissione*);

« Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80 » (2398) (*alla 5^a Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno » (2359) (*alla 5^a Commissione*);

« Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sulla istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri » (2156) (*nuovo parere sul testo proposto*);

dalla Sottocommissione) (alla 3^a Commissione);

« Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali » (2189-B) d'iniziativa dei deputati Marzotto Caotorta ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati (alla 8^a Commissione);

« Attuazione della zona franca della Valle d'Aosta » (2368), d'iniziativa del senatore Fillietroz (alla 6^a Commissione);

« Istituzione di una Commissione d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso bellico » (2468), d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri (alla 4^a Commissione);

« Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari » (2469), d'iniziativa dei senatori Nencioni ed altri (alla 4^a Commissione);

« Adeguamento dei sovraccanoni dovuti agli Enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni » (1973), d'iniziativa dei senatori Valsecchi ed altri (alla 6^a Commissione);

« Ratifica delle Convenzioni internazionali in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato A adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla Convenzione istitutiva di un fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione » (2319) (alla 3^a Commissione);

b) *parere favorevole sul disegno di legge nonché su taluni emendamenti al medesimo:*

« Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 » (894), d'iniziativa dei senatori Brosio ed altri (alla 3^a Commissione);

c) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Modifiche alla legge 19 luglio 1940, numero 1098, recante: " Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice " » (1130-B), d'iniziativa dei senatori Barra ed altri, approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati (alla 12^a Commissione);

d) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Disciplina transitoria del personale delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari » (2386), d'iniziativa del senatore Mazzei (alla 2^a Commissione);

Infine la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Disciplina e tutela della ceramica artistica » (2198), d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri (alla 10^a Commissione);

« Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere » (2180), d'iniziativa dei deputati Fracanzani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (nuovo testo) (alla 10^a Commissione);

« Elevazione del numero dei posti a concorso nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C, tabella XXII, della carriera del personale dell'esercizio per gli uffici locali nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (2261), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri (alla 8^a Commissione);

« Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente " Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto " » (2388) (alla 6^a Commissione);

« Interpretazione autentica della legge 19 maggio 1975, n. 223, concernente " Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni

dipendenti ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni" » (2456), d'iniziativa del deputato Ianniello, approvato dalla Camera dei deputati (alla 8ª Commissione);

« Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata » (2353) (alla 7ª Commissione).

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 30 MARZO 1976

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Colella e con l'intervento del sottosegretario di Stato per il tesoro Abis, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sul disegno di legge:*

« Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con Allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, ed adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione » (2319) (alla 3ª Commissione);

b) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:*

« Ammissione ai concorsi per l'Amministrazione degli affari esteri di cui all'articolo 3 della legge 17 luglio 1970, n. 569, degli impiegati ex contrattisti entrati nei ruoli organici con il concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 » (894), d'iniziativa dei senatori Brosio ed altri (alla 3ª Commissione);

c) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Estensione al personale del ruolo tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato (ufficiali) della indennità di istituto e delle altre retribuzioni nella misura dovuta alle forze di polizia » (2378), d'iniziativa dei senatori Colleselli ed altri (alla 1ª Commissione).

Inoltre la Sottocommissione ha deliberato di rinviare l'emissione del parere sui disegni di legge:

« Elevazione del numero dei posti a concorso nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C, tabella XXII, della carriera del personale dell'esercizio per gli uffici locali nella Amministrazione delle poste e telecomunicazioni » (2261), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri (alla 8ª Commissione) (nuovo parere);

« Attuazione della zona franca della Valle d'Aosta » (2368), d'iniziativa del senatore Fillietroz (alla 6ª Commissione);

« Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria » (2473) (alla 6ª Commissione).

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1ª Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 31 marzo 1976, ore 11

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

SPAGNOLLI ed altri. — Norme per l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).

II. Esame dei disegni di legge:

1. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Abrogazione del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006, concernente disposizioni sul matrimonio dei funzionari diplomatici e consolari (2354).

2. COLLESELLI ed altri. — Estensione al personale del ruolo tecnico superiore

del Corpo forestale dello Stato (ufficiali) della indennità di istituto e delle altre retribuzioni nella misura dovuta alle forze di polizia (2378).

3. BARTOLOMEI ed altri. — Norme in materia di comando del personale con rapporto di pubblico impiego (2109).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Modifiche alla legge 18 aprile 1975, numero 110, contenente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (2309).

FERMARIELLO ed altri. — Modifica della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi (2387).

MARTINAZZOLI ed altri. — Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110, contenente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi (2470).

2. Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti (2401).

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Mercoledì 31 marzo 1976, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BERLANDA ed altri. — Servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari (215).

2. SICA ed altri. — Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili (1619-B) (Approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

3. BUCCINI ed altri. — Ulteriore proroga, con modifiche, delle provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (1836).

Deputati MICHELI Pietro. — Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale (2009) (Approvato dalla Camera dei deputati).

BALBO. — Riapertura del termine per la regolarizzazione del titolo di proprietà in favore della proprietà rurale (2283).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. COLELLA e FOLLIERI. — Modificazioni della disciplina del Codice civile in tema di consorzi e di società consortili (673).

2. Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai (1624-1462-2158-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. VIVIANI ed altri. — Ordinamento della professione di avvocato (1775).

Ordinamento della professione di avvocato (422).

2. VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Ordinamento della professione di psicologo (1779).

2. Provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei collegi giudicanti (2246).

LANFRÈ ed altri. — Aumento della competenza dei giudici conciliatori e dei pretori e modifica del terzo comma dell'articolo 525 del Codice di procedura civile (1204).

FILETTI ed altri. — Proroga dei termini scadenti nel periodo feriale (1592).

FILETTI. — Procedimento di ingiunzione per il recupero dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali ed assistenziali (1869).

3. CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA. — Modificazioni alle circoscrizioni territoriali degli Uffici giudiziari del Tribunale di La Spezia e del Tribunale di Massa (732).

4. FILETTI. — Estinzione del reato di emissione di assegno a vuoto (2168).

5. ROSA. — Nuovo ordinamento della professione di attuario (2036).

6. TORELLI. — Modifiche della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relativi alla tutela del titolo di ingegnere e di architetto e all'esercizio delle due professioni (1229).

7. ZUCCALA ed altri. — Norme per la prevenzione, l'accertamento e la repressione degli illeciti valutari (2323) (*Fatto proprio dal Gruppo del partito socialista italiano, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento*).

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie (2455).

II. Esame dei disegni di legge:

1. MAZZEI. — Provvedimenti eccezionali in materia di rapimento di minore di età e di omicidio volontario di appartenente alle forze dell'ordine (1898-*Urgenza*).

2. LANFRÈ ed altri. — Nuove norme per l'esercizio della professione forense e per l'ammissione nella Magistratura (1643).

3. CIFARELLI. — Norme sulle assegnazioni di sede dei magistrati ordinari e sugli incarichi degli stessi per funzioni diverse da quelle di giustizia (38).

ARENA. — Modifica dell'articolo 203 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (183).

ENDRICH. — Modificazione dell'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (493).

CUCINELLI e LEPRE. — Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla magistratura (678).

VENTURI e AGRIMI. — Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari (1768).

FOLLIERI ed altri. — Modifiche alla legge 20 dicembre 1973, n. 831, sulla nomina a magistrato di Cassazione (2115).

4. MAZZEI. — Disciplina transitoria del personale delle cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari (2386).

5. BOLDRINI ed altri. — Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale (2381).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a favore di piccoli proprietari di terreni affittati (70).

CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).

CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (386).

ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la riforma dei contratti agrari (444).

DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).

FILETTI. — Nuove norme sulla forma e sulla validità dei contratti agrari ultranovennali o a tempo indeterminato (1870).

Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (2187) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ARENA ed altri. — Nuova disciplina sulla revisione delle opere teatrali e cinematografiche (329).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 31 marzo 1976, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 1976, n. 33, concernente finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno (2459).

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980 (2398).

PASTORINO ed altri. — Modifica del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sugli investimenti nel Mezzogiorno (1321).

CUCINELLI. — Piano straordinario per lo sviluppo delle zone interne del Mezzogiorno (2089).

COLAJANNI ed altri. — Norme sull'intervento nel Mezzogiorno (2217).

SICA ed altri. — Interventi aggiuntivi per lo sviluppo del Mezzogiorno (2383).

2. RUSSO Arcangelo ed altri. — Adeguamento finanziario della legge 6 ottobre 1971, n. 853; riapertura e proroga del termine, di cui all'articolo 16 della legge medesima, per l'aggiornamento del testo unico delle leggi d'intervento nel Mezzogiorno (1136).

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 31 marzo 1976, ore 10

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » (2388).

2. MANCINI ed altri. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino-Roma (284).

REBECCHINI ed altri. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma (338).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. DE PONTI. — Istituzione e regolamentazione del mercato ristretto presso le Borse valori (2215).

2. Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito (2454).

3. DE MARZI ed altri. — Proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo (2357).

4. FILLIETROZ. — Attuazione della zona franca della Valle d'Aosta (2368).

5. VALSECCHI ed altri. — Adeguamento dei sovraccanoni dovuti agli enti locali per effetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dell'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni (1973).

6. Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria (2473).

7ª Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 31 marzo 1976, ore 10

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

1. BARRA ed altri. — Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: « Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonchè dell'arte ausiliaria di puericultrice » (1130-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Deputati CALVETTI ed altri. — Limiti di età per l'ammissione alle scuole e corsi per le professioni sanitarie ausiliarie (2472) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione delle Università in Abruzzo (2300).

2. DE LUCA ed altri. — Istituzione di Università statali in Abruzzo (1379).

3. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento (1975).

4. VERONESI ed altri. — Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino (2078).

5. VENTURI e BALDINI. — Contributo annuo dello Stato in favore della libera Università di Urbino (1830).

6. PIERACCINI ed altri. — Statizzazione della libera Università di Urbino (2046).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, non-

chè dell'Istituto superiore di educazione fisica di Campobasso (2298).

2. Istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino (2299).

3. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi nel Molise (46).

4. SCARDACCIONE ed altri. — Istituzione dell'Università in Basilicata (117).

5. MINNOCCI. — Istituzione di Università statali nelle provincie di Frosinone e Viterbo (1325).

— e del voto della Regione Molise (n. 75) attinente al disegno di legge n. 2298.

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a Brescia (325).

2. DE ZAN ed altri. — Istituzione dell'Università statale a Brescia (1597).

3. LIMONI. — Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona (1196).

4. RICCI e TANGA. — Istituzione in Benevento della terza Università della Campania (1590).

5. PINTO e TESAURO. — Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno (1679).

6. SANTONASTASO. — Istituzione della nuova Università di Caserta (1816).

7. DI BENEDETTO e PIOVANO. — Istituzione di una scuola superiore di archeologia nella città di Agrigento (1832).

8. LIMONI ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi di Verona (2314).

9. BURTULO ed altri. — Istituzione dell'Università degli studi di Udine (2355).

10. MONTINI e BURTULO. — Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Pordenone (2361).

IV. Esame dei disegni di legge:

1. MONETI ed altri. — Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario (2269).

2. Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche (2322).

3. RUHL BONAZZOLA Ada Valeria ed altri. — Istituzione di sezioni serali di scuole medie secondarie statali (1447).

4. FALCUCCI Franca ed altri. — Norme per il riconoscimento delle scuole non statali di servizio sociale e del titolo di assistente sociale (1877).

5. NENNI ed altri. — Concessione di un contributo annuo a favore della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli di Milano (1992).

6. BARTOLOMEI ed altri. — Contributo per l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano (2262).

V. Seguìto dell'esame dei disegni di legge:

1. VEDOVATO ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 150 milioni a favore della fondazione « Accademia Musicale Chigiana » con sede in Siena (2064).

2. CARRARO e SPIGAROLI. — Immissione degli idonei dei concorsi a posti di ispettore centrale, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione artistica, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione (592).

In sede deliberante

I. Seguìto della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BELLISARIO ed altri. — Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (1758) (Approvato dalla Camera dei deputati).

2. Istituzione degli Uffici scolastici regionali per le Regioni Molise, Umbria e Basilicata (2353).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana di fisica per la pubblicazione della rivista « Il Nuovo Cimento » (616-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano (2350) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Disposizioni sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (2336).

4. PIOVANO ed altri. — Norme riguardanti la pubblicità degli organi collegiali della scuola (2384).

5. Nuove norme sulla ripartizione dei posti di assistente di ruolo e sull'assegnazione degli assistenti inquadrati in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 (2410).

6. Norme sulla direzione amministrativa delle Università (2411).

7. Incremento del fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche (2322).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 31 marzo 1976, ore 9,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati MARZOTTO CAOTORTA ed altri. — Disciplina della circolazione stradale nelle aree aeroportuali (2189-B) (Ap-

provato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).

2. Deputato IANNIELLO. — Interpretazione autentica della legge 19 marzo 1975, n. 223, concernente « Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2456) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 47, concernente la partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero (2474).

2. SAMMARTINO ed altri. — Elevazione del numero dei posti a concorso nella qualifica di direttore di Ufficio locale di gruppo C, tabella XXII, della carriera del personale dell'esercizio per gli Uffici locali nell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (2261).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

Mercoledì 31 marzo 1976, ore 9,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. Deputati TRUZZI; TASSI ed altri; BARDELLI ed altri; VINEIS ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (2187) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. CIPOLLA ed altri. — Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati (70).

3. CHIAROMONTE ed altri. — Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratti di affitto (293).

4. CIPOLLA ed altri. — Integrazione delle norme sulla disciplina dell'affitto dei fondi rustici di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e provvedimenti a favore dei piccoli proprietari concedenti terreni in affitto (386).

5. ROSSI DORIA ed altri. — Norme per la riforma dei contratti agrari (444).

6. CIPOLLA ed altri. — Durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1450).

7. SCARDACCIONE ed altri. — Nuove norme concernenti la durata del contratto di affitto a coltivatore diretto (1464).

8. BROSIO ed altri. — Abrogazione della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e della legge 10 dicembre 1973, n. 814, recanti norme in materia di affitto di fondi rustici (1672).

9. DE MARZI ed altri. — Norme in materia di contratti agrari (1699).

10. COSTA ed altri. — Aumento del contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per la gestione, conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo (1868).

11. BUCCINI. — Aumento del contributo annuo a favore dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo (1949).

12. ZUGNO ed altri. — Estensione alle società per l'esercizio di imprese plurifamiliari in agricoltura delle agevolazioni in favore delle società cooperative (1968).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Attuazione della direttiva comunitaria sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (2412).

2. Acquisto di olio di oliva dalla Tunisia (2417).

3. MEDICI ed altri. — Provvedimenti a favore della olivicoltura e dell'olio d'oliva (1500).

4. DEL PACE ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1971, numero 817, sulla proprietà coltivatrice (1504).

BUCCINI ed altri. — Modifiche ed integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice (1608).

Norme integrative sull'esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà diretto-coltivatrice (1759).

5. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

6. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

7. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

8. Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (863).

9. DALVIT ed altri. — Concorso statale nella spesa per l'organizzazione del XIV Congresso internazionale della vite e del vino (1795).

10. SEGNANA ed altri. — Disciplina della piscicoltura (2213).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

DE MARZI ed altri. — Riforma della legislazione cooperativistica (1739).

10^a Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 31 marzo 1976, ore 10

Comunicazioni del Presidente concernenti l'indagine conoscitiva sui problemi assicurativi e il piano energetico nazionale.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (664).

2. CIPELLINI ed altri. — Divieto dei concorsi e delle operazioni a premio (1290).

II. Esame dei disegni di legge:

1. ZUGNO ed altri. — Modifica agli articoli 9 e 12, nonché alla Tabella A, del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, relativamente alla durata del brevetto per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali (2259).

2. ASSIRELLI ed altri. — Disciplina e tutela della ceramica artistica (2198).

3. SICA ed altri. — Modifiche alla legge 12 marzo 1968, n. 316, recante norme per la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio (2366).

In sede deliberante

I. Discussione del disegno di legge:

MINNOCCI ed altri. — Organismi associativi fra piccole e medie imprese (47). (Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 16 ottobre 1975).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MINNOCCI e CATELLANI. — Nuove norme in materia di coltivazione delle cave e delle torbiere (622).

2. Deputati FRACANZANI ed altri; GIRDARDIN ed altri. — Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere (2180) (Approvato dalla Camera dei deputati).

11ª Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 31 marzo 1976, ore 9,30**In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

ZICCARDI ed altri. — Provvedimenti a favore dei giovani alla ricerca di prima occupazione (1155).

12ª Commissione permanente

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 31 marzo 1976, ore 10,30**In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. BARRA ed altri. — Modifiche alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, recante: « Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonché dell'arte ausiliaria di puericultrice » (1130-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri

della Comunità economica europea (1897) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. PITTELLA e FERRALASCO. — Somministrazione obbligatoria di immunoglobulina anti D nelle donne RH negative non immunizzate per la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità materno-fetale (310-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

* * *

Esame della petizione 127.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi

*(presso il Senato della Repubblica)**Mercoledì 31 marzo 1976, ore 17*

Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa

*(presso la Camera dei deputati)**Mercoledì 31 marzo 1976, ore 9,30*

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 24